



Città di CAMPOSAMPIERO
Provincia di PADOVA

**REGOLAMENTO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29.06.2012
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 23.12.2019**

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1

Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.
- 2) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge n. 212/2000 recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. n. 267/2000, nonché la vigente legislazione nazionale in materia di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche ed il vigente Statuto Comunale.
- 3) Il regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, istituita a norma dell'art. 48, comma 10 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. n. 191/1998, dall'art. 1 D.Lgs. n. 360/1998, come modificato dall'art. 12 L. n. 133/1999 e dall'art. 6, comma 12 L. n. 488/1999 e come integralmente modificato dall'art. 142 della Legge n. 296/2006.
- 4) Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari adottate a livello nazionale.

Art. 2

Soggetto Attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Camposampiero, ai sensi del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 e s.m.e.i.

Art. 3

Soggetti Passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Camposampiero alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Criteri di calcolo dell'imposta

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo imponibile, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'aliquota deliberata dal Comune per l'anno di riferimento, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5
Determinazione dell'aliquota

1. A decorrere dall'anno 2020, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissata nella misura dello 0,80%;
2. In caso di mancanza della deliberazione di cui al comma 1, si intende confermata l'aliquota vigente nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006.

Art. 6
Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, con le modalità previste dalla normativa nazionale.
2. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 7
Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 142 – lett. b), della legge 296/2006, non si fa luogo all'applicazione della addizionale quando il reddito imponibile risulta inferiore a euro 10.500,00 mentre quando il reddito imponibile è uguale o superiore a euro 10.500,00 concorre interamente al versamento dell'addizionale.

Art. 8
Funzionario responsabile

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione dell'addizionale, secondo le disposizioni di Legge e del presente Regolamento è preposto un funzionario designato dal Sindaco.
2. A tale Responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'addizionale stessa previsti dalla legge e/o dai regolamenti interni dell'ente.

Art. 9
Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473 del 1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi nella misura pari al tasso degli interessi legali tempo per tempo vigenti.

Art. 10
Efficacia

1. Per quanto non previsto dal vigente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia tributaria e, in particolare, quelle relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'addizionale comunale.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 446/1997, il 1 gennaio 2020.